

Regolamento cimiteriale

DISPOSIZIONI GENERALI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORI - FERETRI - TRASPORTI

CAPO I°

Disposizioni generali

ART.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che la pubblica salute potrebbe derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinate a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco individua con proprio atto il Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria, scelto tra i Responsabili di Area in base a criteri di competenza professionale nella materia.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza della Unità socio - sanitaria locale sono esercitate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela Salute Luoghi di Lavoro.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dal t.u. in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con d. leg.vo 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

ART. 3

Responsabile

1. Il Comune vigila affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Il Comune promuove, con cadenza almeno biennale, l'aggiornamento - in materia igienico sanitaria e quindi in collaborazione con la ASL - del personale addetto, a qualunque titolo, alle operazioni e servizi di polizia mortuaria, onde tutelarla da rischi infettivi connessi a tali attività.
3. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

Tariffe

1. La struttura tariffaria per i servizi e prestazioni connesse all'attività di Polizia Mortuaria gestita al Comune, è indicata in Tabella A;
2. Nella stessa tabella A sono indicate le nuove tariffe da applicare a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fermo restando l'aggiornamento delle stesse, cui provvedono, con atti deliberativi propri, gli organi competenti.

CAPO II°

Sistema informativo di mortalità

ART. 5

Denuncia di morte e richiesta di visita necroscopica

1. la denuncia di morte, di cui al titolo VII del R.D. 1238 del 9.7.1939, deve essere conferito, da parte dei familiari o di chi per essi, presso l'ufficio di Stato Civile nei giorni lavorativi durante l'orario d'ufficio. Di regola la denuncia di morte viene fatta, unitamente alla denuncia delle cause di morte, dal medico che ha assistito il soggetto deceduto.
2. Ai fini dell'effettuazione della visita necroscopica, di cui all'art. 141 del succitato R.D. il Comune provvede ad attivare il medico necroscopico del Servizio di Igiene della ASL ove è avvenuto il decesso, allegandovi, se già in possesso, la scheda di denuncia delle cause di morte e segnalando la data del funerale, la destinazione e le modalità di trasporto del feretro, la data e l'ora presunta per la chiusura del feretro.

ART. 6

Denuncia di morte e richiesta di visita necroscopica

1. La denuncia delle cause di morte viene effettuata entro 24 ore dal decesso, da parte del medico che ha assistito il paziente, in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia può essere effettuata dal medico necroscopico.
2. Il Comune provvede all'invio mensile delle copie di schede ISTAT pervenute ed inoltre dell'elenco nominativo dei deceduti residenti, indipendentemente dal comune di decesso, dell'elenco dei nati morti, del numero di residenti all'ultimo giorno del mese.
3. Agli aventi diritto può essere richiesto, previa richiesta da inoltrare al responsabile del servizio di Igiene, un estratto del regolamento, di cui all'art. 1 del DPR 285/90, contenente le cause di morte del parente deceduto per gli usi consentiti dalla Legge.

CAPO III°

ART. 7

Depositi di osservazione e obitori

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono collocati all'interno della struttura ospedaliera della ASL. Territorialmente competente

ART. 8

Disposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche previste dal DPR 285/90 in relazione alle modalità di trasporto e di seppellimento previste.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, i rivestimenti del feretro devono essere di materiale biodegradabile.
3. La vestizione della salma, a richiesta dei famigliari, può essere eseguita sia da operatori delle imprese incaricate, sia da operatori tecnici a ciò delegati dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di lavoro, in ogni caso senza la corresponsione di alcun compenso.

ART. 9

Chiusura feretri

1. la chiusura dei feretri, secondo le modalità previste a secondo della destinazione finale, previa comunicazione della data e dell'ora relative al Responsabile del Servizio di Igiene, viene effettuata dal personale incaricato dal Comune, in relazione alle modalità di gestione del servizio previste.

ART. 10

Fornitura gratuita di casse

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose. Lo stato di indigenza è determinato dal competente organo comunale sulla base dei criteri generali fissati nella materia dalle leggi statali e dal regolamento comunale disciplinante le erogazioni di prestazioni agevolate e l'individuazione della soglia di disagio economico (cd. "minimo vitale").

ART. 11

Feretri per trasporto da e per altro Comune

1. Le salme destinate all'inumazione o alla cremazione, trasportate da Comune a Comune oltre i 100 km, debbono essere racchiuse in duplice cassa, così come prescritto all'art. 30 del DPR 285/90; la cassa di metallo deve essere in ogni

caso, sia che il feretro sia diretto fuori Comune sia che vi provenga, esterno.

ART. 12

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contenente la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV°

Trasporti funebri

ART. 13

Esercizio dei trasporti funebri

1. Il Comune, rinunciando al diritto di privativa previsto dall'art. 1 del T.U. del 15.10.1925, n. 2578, per ragioni organizzative, d'opportunità sociale, di convenienza economica e di pubblico interesse, consente l'esercizio del trasporto funebre urbano ad imprese di onoranze funebri che siano in possesso dei requisiti di legge e che abbiano presentato formale richiesta al Comune, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il Responsabile del servizio rilascia l'autorizzazione all'esercizio del trasporto.
3. Le Imprese che non siano in possesso della predetta autorizzazione non potranno eseguire trasporti funebri sul territorio comunale.
4. Il Comune, considerate le caratteristiche di pubblico servizio e in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, mantiene comunque il controllo e la disciplina del servizio.

ART. 14

Requisiti delle Imprese

Le Imprese di Onoranze Funebri, che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio dei trasporti funebri nel territorio comunale, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- esercizio dell'Impresa e svolgimento dell'attività economica in forma professionale ed organizzata;

- iscrizione, per l'attività di trasporto funebre, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, se società commerciale, l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- avere alle proprie dipendenze un organico tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre, l'impiego di almeno quattro persone idonee alla specifica mansione;
- avere i dipendenti in regola secondo le disposizioni di legge sulla previdenza, sulle assicurazioni obbligatorie e sulle norme di sicurezza;
- avere una dotazione sufficiente di autovetture ed attrezzature occorrenti per assicurare con regolarità e decoro il servizio di trasporto funebre;
- proporre annualmente il prezzo per i funerali di classe economica unica con la specificazione delle forniture e servizi, che saranno oggetto di espressione di congruità da parte della giunta comunale.

ART. 15

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

1. L'Impresa di Onoranze funebri, che presenti domanda intesa ad ottenere l'accreditamento all'esercizio dei trasporti funebri nel territorio comunale, per il tramite del Legale Rappresentante, deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - il possesso dei requisiti elencati nell'art. 14 del presente regolamento;
 - il possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli organi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 18/06/1931, n. 773;
 - l'iscrizione, per l'attività di trasporto funebre, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - (in caso di società commerciale) l'iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - il possesso delle assicurazioni sociali nei riguardi dei propri dipendenti (INPS/INAIL);
 - l'utilizzo di mezzi di trasporto funebri aventi le caratteristiche prescritte dal Codice della Strada, e muniti di idoneità rilasciata dalla A.S.L. di competenza, ai sensi dell'art. 20 - comma 3 - del D.P.R. 285/90;
 - l'impegno a garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;

- il nominativo del responsabile del servizio di trasporti funebri;
 - l'assicurazione che il personale addetto alle cerimonie funebri sia dotato di appropriata divisa;
 - l'impegno a comunicare al Comune qualsiasi variazione che eventualmente possa interessare l'assetto legale - organizzativo dell'Impresa, nonché l'eventuale perdita del diritto all'esercizio dell'attività;
 - l'impegno a comunicare la perdita di interesse in direzione dell'accreditamento;
 - di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento;
 - l'impegno a svolgere annualmente un servizio gratuito per il recupero salme e a svolgere annualmente un servizio funebre gratuito per persone non abbienti, a semplice richiesta del Comune, secondo i criteri di cui al successivo art.18;
 - l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento;
 - l'obbligo di rendicontare entro il 30 gennaio di ciascun anno i servizi svolti nell'arco dell'anno precedente, con la specificazione delle tariffe applicate.
2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la presentazione o esibizione dei documenti in originale o altri documenti, a comprova della veridicità delle dichiarazioni.
3. Il Comune, riscontrata regolare la documentazione, comunica entro trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, all'Impresa lo stato di libero esercizio dell'attività.

ART. 16
Durata e cessazione dell'accreditamento

1. Gli effetti dell'accreditamento cessano:
- a) a causa di effettuazione di onoranze non rispondenti al decoro della cerimonia ed alla comune etica professionale;
 - b) per espressa rinuncia all'accreditamento;
 - c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti;
 - d) per il rifiuto ad effettuare il servizio richiesto dalla famiglia del defunto, richiesto dal Comune in presenza di famiglia non abbiente o di recupero di salme;
 - e) per mancata osservanza delle tariffe comunicate ai sensi dell'art.20 del presente regolamento;
2. Il Comune notifica all'interessato la cessazione per il verificarsi di una delle cause suddette.

ART. 17
Gratuità per i non abbienti

1. Ciascuna delle Imprese autorizzate dovrà svolgere annualmente i servizi funebri gratuiti e in proporzione al numero di funerali effettuati secondo i criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale. Il servizio funebre gratuito è del tipo a classe unica.
2. Il servizio è gratuito quando il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile, non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, per l'acquisto di un cofano mortuario e per la concessione di una sepoltura nel cimitero. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali, sulla base di un'istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo.
3. A carico del Comune rimane la concessione di fossa in campo comune.
4. L'eventuale rifiuto di accettazione del servizio funebre a classe unica ed inumazione in campo comune, oppure il rifiuto di collaborazione per l'accertamento dello stato di indigenza da parte dei parenti del de cuius, fa decadere la gratuità del servizio, con carico delle spese ai parenti prossimi.

ART. 18
Recupero salme

1. Le Imprese accreditate hanno l'obbligo di eseguire, nell'ordine di turnazione stabilito dall'ufficio, a titolo gratuito, il recupero delle salme rinvenute nel territorio comunale.
2. Il recupero ordinato dalla Pubblica Autorità è effettuato ancorché il trasporto ricada nei giorni festivi o di chiusura, allo scopo di trasportare nell'apposito locale del cimitero od obitorio, cadaveri che si trovano in luogo pubblico od in locali inadatti a mantenerli per il prescritto periodo di osservazione.

ART. 19
Servizi particolari

Le Amministrazioni Militari, le Congregazioni e le Confraternite, gli Enti Morali riconosciuti e le Comunità Cattoliche possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari o di propri soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni di ordine generale stabilite dal D.P.R. 285/90.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 20
Tariffe

- 1 Entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa accreditata, deve comunicare al Comune le tariffe che intende praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 2 Le tariffe devono essere specificate per ognuno dei servizi sotto elencati:
 - trasporti funebri dal luogo del decesso al luogo di tumulazione;
 - trasporto di feti, prodotti abortivi e nati morti;

- 3 Ai fini dell'individuazione della determinazione della tariffa per i funerale di classe economica unica deve altresì comunicare le tariffe per i seguenti servizi:
- fornitura e suggellatura di cofano funebre per inumazione di adulti;
 - fornitura e suggellatura di cofano funebre per inumazione di bambini;
- 4 Le tariffe sono pubblicate ogni anno all'Albo Pretorio contemporaneamente all' approvazione del bilancio di previsione L'ufficio è tuttavia obbligato a rilasciare informazioni su di esse in qualsiasi momento.

ART. 21
Autorizzazioni al trasporto

L'Impresa esecutrice il servizio deve presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile, per svolgere le pratiche necessarie ad ottenere l'autorizzazione al trasporto delle salme e dei resti mortali.

Le spese per la documentazione sono a carico delle famiglie interessate.

ART. 22
Orari e percorso

1. L'ora del trasporto e le vie da percorrere sono fissate dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. I carri funebri dovranno arrivare alla dimora del defunto almeno 10 minuti prima dell'ora fissata per il trasporto.
3. E' proibita qualunque fermata dei carri lungo il percorso, a meno che non sia dovuta a causa di forza maggiore.
4. Non possono prendere posto sui carri funebri persone diverse dal conducente e da quelle addette al servizio.
5. Il servizio termina con il deposito del feretro al cimitero o ad altro eventuale luogo di destinazione.

ART. 23
Modalità di trasporto

1. I trasporti funebri dovranno essere eseguiti procedendo al passo.
2. E' vietato fermare o disturbare il convoglio con veicoli od in qualsiasi maniera.
3. Il servizio di trasporto funebre comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, ovvero dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto sino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;

- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento sino al cimitero seguendo il percorso più breve. E' ammesso il corteo funebre secondo gli usi ed i costumi locali.
4. Ove il corteo funebre, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comportasse prevedibili difficoltà al transito dei veicoli pubblici (autobus, mezzi di soccorso), il Sindaco, previa richiesta ed assenso dei parenti, può stabilire che lo stesso non venga effettuato.
5. Il Comune, attraverso i propri uffici, fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e comunque non prima che siano trascorse le ore legali per autorizzare la sepoltura. Ove motivi igienico-sanitari lo richiedano, il trasporto può avvenire anche anteriormente alle 24 ore dal decesso, a seguito dell'accertamento della morte tramite registrazione elettrocardiografia da parte del medico necroscopo.

ART. 24
Sorveglianza

La sorveglianza dei trasporti funebri viene esercitata esclusivamente dall'ufficio comunale addetto ai servizi cimiteriali, a mezzo degli agenti della Polizia Municipale.

ART. 25
Trasporto deceduti per malattie infettive

Il trasporto dei deceduti per malattie infettive e diffuse, è assoggettato alle speciali disposizioni di legge in materia.

ART. 26
Norme generali

Per il trasporto delle salme da questo Comune ad altri Comuni per il raggiungimento del luogo di sepoltura o cremazione, il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto unitamente all'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, dal permesso al seppellimento e, ove previsto, dagli altri documenti necessari.

ART. 27
Trasferimenti di salme anteriori ai funerali

1. Il trasporto di cadaveri ai locali o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed effettuato con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, perché ivi deceduta o perché sottoposta ad espanto di organi, il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. In tali circostanze il Sindaco, acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, autorizza il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma e sono a carico del Comune.

ART. 28
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

ART. 29
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

2. Per i trasporti per l'Estero, di cui all'art. 29 del D.P.R. 285/90, il Responsabile del Servizio di Igiene ove avviene la chiusura del feretro, provvede al rilascio della certificazione prevista, previo il pagamento della relativa tariffa a carico della famiglia del deceduto.

ART. 30
Trasporto ceneri, resti mortali, parti anatomiche

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I°

Cimiteri

ART. 31

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. della legge Sanitarie RD 27.7.1934 n. 1265 l'Ente provvede al servizio di seppellimento nell'unico cimitero sito nel territorio comunale.

ART. 32

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo la autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del DPR 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Il Comune provvede a servizi di polizia mortuaria attraverso le forme di gestione previste dalla Legge 142/90 ed in particolare:

manutenzione del cimitero; servizio di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, tumulazione salme, resti ossei, ceneri, prodotti abortivi, nati morti, parti anatomiche.
4. Competono al Comune il servizio di custodia e relativi compiti di cui agli artt. 52 e 81 del DPR 285/90.

ART. 33

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero il piano regolatore cimiteriale, allorché sarà adottato ai sensi del successivo art. 35, individua i seguenti reparti speciali:
 - a. reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;
 - b. reparto destinato al seppellimento di parti anatomiche, inviate da ospedali o istituti di cura, previo trattamento di disinfezione;
 - c. reparto destinato al seppellimento di prodotti abortivi, ove questo sia richiesto dai genitori;
 - d. reparto destinato all'inumazione dei nati morti o al di sotto del 12mo anno di vita.
2. le eventuali maggiori spese per le opere necessarie per i riparti di cui al punto a., ove si richiedesse una maggiore durata della sepoltura, sono a carico della comunità richiedente.

CAPO II°

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

ART.34

Disposizioni generali

-

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi ed in virtù del fatto che il Comune favorisce l'inumazione e la cremazione, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuate, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.9.1990 n. 285.
4. I viali del cimitero, di dimensioni non inferiori a m. 1,50, non possono in alcun caso essere invasi né dalle fosse di inumazione, né dai manufatti destinati alle tumulazioni. I vialetti tra le fosse e le sepolture a tumulazione private debbono essere di dimensioni non inferiori a m. 0,50, né quindi essere invasi da monumenti o cippi.
5. IL piano regolatore cimiteriale determinerà, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di strutture in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato,...ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del successivo art. 26.

ART. 35

Piano regolatore cimiteriale

-

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, Il Consiglio Comunale è tenuto da adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL ;
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio forniti dal Servizio di Igiene della ASL. e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cimiteriali, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, prevenendo comunque forme di sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione;
 - d. delle eventuali maggiori di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzazione delle are e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sensi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazioni;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerali di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed i restauri.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione;
 - b. campi per fosse ed inumazioni per sepolture private(opzionale);
 - c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d. tumulazioni individuali (loculi);
 - e. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale - opzionale);
 - f. cellette ossario;
 - g. nicchie cinerarie;
 - h. ossario comune;
 - i. cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a. superficie dell'area: cm.400 per cm.400
 - b. distanza dai viali: cm.50 su ogni lato
 - c. altezza fuori del piano campagna: cm.450.

8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III°

Inumazione e tumulazione

ART.36 **Inumazioni e Cippo**

1. Le casse per le inumazioni, fermo restando quanto previsto dal DPR 285/90, non possono risultare, in nessuna parte, di spessore superiore ai 2 cm.

2. Per ogni fossa di inumazione deve essere prevista la collocazione di un cippo.

3. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dei richiedenti.

ART.37
Tumulazione

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione temporanea, della durata massima di cinquanta anni.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del DPR 285/90, ivi compresa la disponibilità per ogni tomba del vestibolo di accesso diretto a tutti i posti.

ART.38
Deposito provvisorio

1. A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo; a tal fine il Comune individua alcuni loculi da destinare a tale scopo.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo parere del Responsabile del Servizio di Igiene relativamente agli aspetti igienico - sanitari, nel termine massimo di 12 mesi, oltre i quali si provvederà alla inumazione.

La salma, dopo l'inumazione, potrà essere ritumulata esclusivamente in tomba o loculo definitivo.

CAPO IV°

Esumazioni ed estumulazioni

ART.39
Esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e da inviare in copia, per conoscenza, al responsabile del Servizio di Igiene.

ART.40
Esumazione straordinaria

1. Salvo i casi di esumazione straordinaria disposta con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, le esumazioni richieste dai familiari per trasferimento ad altra sepoltura di persone morte di malattie infettive e contagiose, non possono essere eseguite a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiarerà che essa può

essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. La richiesta di esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura deve essere formulata al Sindaco da parte dei familiari, non prima che la sepoltura di destinazione sia ultimata e disponibile.
3. Di ogni esumazione straordinaria è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell'effettuazione, al Responsabile del Servizio di Igiene pubblica, per l'ottemperanza di quanto previsto all'art.83 del DPR 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta di pagamento della tariffa dovuta.

ART.41

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. Copia di esso sarà inoltrata per conoscenza al Responsabile del Servizio di Igiene.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per la cremazione o per l'inumazione, quest'ultima della durata di cinque anni se la concessione scaduta era uguale o superiore ai 20 anni, in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tali casi non è ammesso procedere a ritumulazione della salma, potendosi esclusivamente procedere, non prima dei suddetti cinque anni, ad esumazione con raccolta dei resti ossei e tumulazione degli stessi.
5. Qualora le salme siano in condizioni di completa mineralizzazione, si procede ai sensi dell'art.86 del DPR 285/90.

ART.42

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sede, prima dello scadere della concessione e comunque prima dei 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni di cui al primo punto non possono essere effettuate nei mesi da aprile e settembre e comunque non prima di due anni dal decesso.
3. Di ogni estumulazione è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell'effettuazione della stessa, al Responsabile del servizio di Igiene per l'ottemperanza di quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90. A tale comunicazione viene

allegata ricevuta del pagamento della tariffa dovuta.

4. Delle operazioni di estumulazione straordinaria e dei relativi provvedimenti adottati, viene redatto verbale a cura del personale delegato dal Comune e con firma del personale tecnico delegato dal Responsabile del Servizio Igiene.

ART.43

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento loculo avuto in concessione a condizione che si osservi la seguente prescrizione di cui al successivo comma
2. il loculo che contiene il feretro deve avere capacità dimensionali tali da contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco avente le caratteristiche dell'art.36 del D.P.R. 285/90, ove sono raccolti i resti ossei.

ART.44

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART 45

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non preventivamente richiesti dagli aventi diritto, passano in proprietà al Comune, che può impegnarli in opere di miglioramento dei cimiteri, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ART.46

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali derivanti da indumenti, oggetti, casse provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione - fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano -, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento di disinfezione e confezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistente e chiusi ermeticamente.
2. I predetti rifiuti trattati debbono essere conferiti per la termodistruzione.
3. E' ammesso lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti, purché in aree opportunamente attrezzate e coperte.
4. Il reinterro di tali rifiuti non è ammesso se non in condizioni e situazioni eccezionali e comunque previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica.

CAPO V°

Cremazione

ART.47

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino ed è tenuto al rimborso del costo all'Ente gestore dell'impianto.
2. Le tariffe da applicare ai richiedenti la cremazione, la dispersione e la conservazione nell'urna sono determinate in base ai limiti massimi stabiliti con decreto del Ministero e annualmente adeguate dal Comune sede dell'impianto.

ART.48

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art.79, 1 comma, del DPR 10.09.1990 n.285, è rilasciata dai familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ART.49
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per altra destinazione, comunque compatibile per legge.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art.79/3 del DPR 1.09.1990 n.285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI°

Polizia dei cimiteri

ART.50
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART.51
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta che non siano visibilmente destinati alle onoranze dei defunti;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

2. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.

ART.52
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero, qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muti;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del

defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

q) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono all'area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART 53

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

ART.54

Epigrifi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Previa autorizzazione edilizia sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe, o i passaggi, attigui.

ART.55

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART.56

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale verranno collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.42 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I°

Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART.57

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 35, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi ipogei ed epigei, ossarietti, etc.)
 - b) cappelle
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo di cui all'apposito tariffario, stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 12/07/2000 .
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285 del 10.09.1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, è rilasciata previa stipula di apposito contratto in forma scritta redatto in conformità al successivo comma 9 del presente articolo, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART.58

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.09.1990

N.285.

2. La durata massima delle concessioni è fissata in anni 50 decorrenti dalla stipula dell'atto di concessione, fatta eccezione per le tombe singole e doppie indicate nell'allegato A della deliberazione C.C. n 38/2000 la cui durata è fissata in anni 30 (trenta);
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

ART.59

Modalità di concessione

- 1 L'assegnazione delle sepolture individuali è determinata nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - La concessione è emanata solo in presenza di salma
 - In deroga al criterio di cui al precedente punto, la concessione può essere disposta contestualmente anche a favore del coniuge superstite che ne faccia espressa richiesta
 - In presenza di casi particolari, il Sindaco, con apposito atto d'indirizzo può disporre che la concessione sia emanata anche a favore di soggetti con grado di parentele diversa da quello di coniuge.
- 2 La Giunta Comunale ha facoltà di adottare un piano annuale delle assegnazioni per le sepolture individuali, perseguendo l'obiettivo di esaurire i posti ancora liberi contenuti nei manufatti di più antica costruzione.
- 3 La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
- 4 La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art.47, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la eventuale presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 5 La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART.60

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto precedentemente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del DPR 1.09.1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6°

grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del DPR. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno un anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto e che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART.61

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART.62

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dai successivi articoli ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II°

Divisione, subentri, rinunce

ART.63

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata e sottoscritta separatamente da tutti gli stessi, secondo quanto prescrive il D.P.R. 445/2000.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autentica, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.60 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.60, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.60, abbiano titolo per assumere la

qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dell'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART.64

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

ART.65

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART.66

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art.58, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli i a condizione alcuna.

CAPO III°

Revoca, Decadenza, Estinzione

ART.67

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificatosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale e ove si ravvisi l'opportunità su giornali a diffusione locale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART.68

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione di divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si è provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART.69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART.70
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV°

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

Imprese e lavori privati

ART.71
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare. L'autorizzazione avrà durata annuale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per la pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc., e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'intero dei cimiteri deve tenere un

comportamento consono alla natura del luogo.

ART.72

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle sono soggetti ad autorizzazione edilizia, su conforme parere del Responsabile del Servizio n.1 e della Commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'area esterna del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né tantomeno invadere viali. Deve essere inoltre previsto, nelle tombe a più posti, il vestibolo per l'accesso diretto a ciascun posto.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Area Tecnica.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione edilizia, lapidi, croci, monumenti, ricordi e similari con le modalità di cui all'art.54.

ARTE.73

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati ai lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati a deposito cauzionale fissato dal Comune, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART.74

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura del concessionario, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART.75

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, esclusivamente alla presenza del personale comunale addetto al cimitero.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..

ART. 76

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è quello, durante il quale, all'interno del cimitero è prevista la presenza del personale comunale addetto al cimitero.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ART. 77

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiale per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, delle armature e dei ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

ART. 78
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere si conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale unitamente all'Asl accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle cappelle e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ART.79
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservazione del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma o anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di diretti;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri,
4. Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultati dal presente Regolamento costituiscono violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di vaccino profilassi obbligatorie o consigliate dalla ASL, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II°

Imprese pompe funebri

ART. 80

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:
- svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi delle salme e della vestizione,
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

ART. 81

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli oneri o per altro motivo privato.

TITOLO V°

Servizio di illuminazione votiva

Art. 82

Gestione del servizio

1. Il servizio di gestione dell'illuminazione votiva all'interno del cimitero comunale è gestito direttamente dal Comune.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene eliminato il canone perpetuo fissato con deliberazione C.C. n.51 del 19/05/1977 e successivi provvedimenti modificativi.
3. Ai nuovi utenti verrà applicato un canone annuo e un contributo iniziale di allacciamento.

4. La tariffa annua e il canone di allacciamento sono stabiliti in classe unica e sono indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I°

Disposizioni varie

ART.83

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART.84

Mappa

1. Presso gli uffici dell'area economico- finanziaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART.85

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine delle autorizzazioni al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
(opzionale)
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART 86

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/09/90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2. Ai fini della registrazione di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quella riportato nella targhetta metallica, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART.87

Schedario dei defunti

- 1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se nel caso, con mezzi informatici.
- 2. L'ufficio presso l'area economico finanziaria sulla scorta del registro di cui al precedente articolo, terrà annotato in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura

ART. 88

Scadenze delle concessioni

1. Viene istituito entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'area economico-finanziaria è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

ART.89

Informazione alla cittadinanza

Il Comune entro un biennio dall'esecutività del presente Regolamento, attiva, in collaborazione con la Asl, adotta iniziative di informazione permanente sui servizi di Polizia Mortuaria e sulle corrette modalità con cui usufruirne, promovendo inoltre forme di informazione sulla cremazione di salme.

CAPO II°

Nome transitorie e disposizioni finali

ART.90

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.93.
2. Le disposizioni di cui all'arte.62 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli uffici competenti provvederanno ad attuare idonee forme di pubblicità degli artt.13 e segg. del presente regolamento, disciplinanti l'esercizio dei trasporti funebri, al fine di consentire l'avvio del regime di accreditamento da parte delle Imprese di Onoranze funebri.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART.91

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ect.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso

di tutti gli interessati;

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

ART.92

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'arte.107, 2 e 3 comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, spetta al responsabile dell'Area economico finanziaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ad eccezione dell'autorizzazione edilizia, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste del presente Regolamento, spettano al Responsabile di cui al precedente comma su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del del D.lgs 267/00.

ART.93

Sepoltura private a tumulazioni pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 94

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo al D.P.R. 10/09/1990, n.285, ed alle disposizioni di Legge statali e regionali in materia.

NORME TECNICHE CIMITERIALI
DI ATTUAZIONE

Le presenti norme **sono integrative al REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE** vigente ed approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 21/05/2003.

Gli articoli sotto enunciati intendono determinare i parametri tipologici ed edilizi massimi realizzabili nel cimitero comunale:

Art. 1

I viali pedonali interni dovranno avere larghezza non inferiore a mt. 2,00 e devono avere impianto di smaltimento delle acque meteoriche e pavimentazione in autobloccanti o asfalto e delimitati da cordonature in pietra o cemento.

Art. 2

I viali carrabili interni dovranno avere larghezza non inferiore a mt. 3,50 e devono avere impianto di smaltimento delle acque meteoriche e pavimentazione in autobloccanti o asfalto e delimitati da cordonature in pietra o cemento.

Art. 3

Le tombe singole ipogee con tombino in cemento avranno dimensione libera interna di mt. 2,25x0,75 (+0,35 agio) ed altezza interna libera non inferiore a 0,70 cm; le tombe saranno posate ad una profondità che consenta almeno 70 cm. di terreno dal coperchio alla quota zero del campo di tumulazione.

Art. 4

Le tombe doppie possono essere realizzate in senso verticale od orizzontale con i criteri dimensionali di cui all'art. 3 così come determinato nella Tav. n. 5; le tombe doppie in verticale saranno realizzate con vestibolo anteriore.

Art. 5

I monumenti funebri posti sopra le tombe dovranno avere una altezza totale non superiore a mt. 2,00 per le piccole edicole verticali e/o statue; il basamento in rilievo del monumento non dovrà avere altezza superiore a cm. 35.

Art. 6

I campi per l'inumazione dovranno essere provvisti di canalizzazione per impianto elettrico a norma di Legge. Le aree sono dimensionate per garantire un interspazio pari a cm. 30 ed il feretro viene posizionato in uno spazio non inferiore a mt. 2,20 x 0,80 e ad una profondità tra mt. 1,50 e mt. 2.

Art. 7

I progetti dei monumenti funebri dovranno pervenire al Comune di Mesero per la verifica di conformità prima della loro posa.

Art. 8

I loculi avranno dimensioni interne nette di cm. 75 x 75 x 2,50 con piano inclinato verso il fondo in modo che senza fuoriuscita, possa contenere almeno Lt. 50 di liquidi; le campate di loculi dovranno avere non più di 4 loculi sovrapposti dal piano di calpestio e comunque dovranno essere realizzati nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato 2 del R.R. n. 1 del 6 febbraio 2007.

Art. 9

I loculi a lastra lunga avranno dimensioni nette interne di cm. 75 x 2,50 x 75 con piano inclinato verso il fondo in modo che senza fuoriuscita, possa contenere almeno Lt. 50 di liquidi; le campate di loculi dovranno avere non più di 4 loculi sovrapposti dal piano di calpestio.

Art. 10

Il presente piano regolatore cimiteriale definisce nella tavola 5 la tipologia e la allocazione dei loculi.

Art. 11

Gli accessori posti sulle lastre dei loculi (iscrizioni, portafiori, lampade) dovranno essere tutti di forma, materiale e dimensioni simili.

Art. 12

Le cappelle gentilizie dovranno avere dimensione massima esterna di mt. 4,00 x 4,00 ed altezza max in gronda di mt. 4,20; sotto la quota di pavimento sono ammessi loculi fino alla profondità di mt.1,60; la tipologia costruttiva dovrà essere simile a quelle esistenti ed il progetto comprensivo dei particolari costruttivi dovrà essere approvato dai competenti uffici del Comune di Mesero.

Art. 13

La distanza minima tra le tombe private e le tumulazioni dovrà essere di cm. 30.

Art. 14

La distanza tra le cappelle gentilizie dovrà essere di mt. 1,50 e l'area da acquisire in concessione dovrà comprendere tale misura su ogni lato.

Art. 15

La allocazione della struttura dei colombari, individuati nelle tavole grafiche allegate, il posizionamento delle tombe, nonché la tipologia indicata è da intendersi puramente indicativa e non vincolante per l'Amministrazione procedete, rimandando alla progettazione definitiva ogni determinazione in merito.